



1. DECRETO “AIUTI-QUATER”: PER IL 2022, È ELEVATA A 3.000 EURO LA SOGLIA DI DETASSAZIONE DEI BENEFIT
2. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 (AIUTI QUATER)
3. MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA
4. QUANDO SI APPLICA L'IVA AGEVOLATA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI
5. MINISTERO DEL LAVORO: COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE - NUOVO DIFFERIMENTO AL 1° GENNAIO 2023
6. INPS: INDENNITÀ UNA TANTUM PARI A 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI, PREVISTA DALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE N. 144/2022- PRECISAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE E SULLA ESPOSIZIONE A CONGUAGLIO

1. DECRETO “AIUTI-QUATER”: PER IL 2022, È ELEVATA A 3.000 EURO LA SOGLIA DI DETASSAZIONE DEI BENEFIT

Viene aumentato il limite già fissato in 600 euro dal decreto “aiuti-bis”

Il Decreto “Aiuti quater” (decreto-legge n.176, 18.11.2022, GU n.270, 18.11.2022) innalza, per il periodo di imposta 2022, da 600 a 3.000 euro il limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori, esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art 51, comma 3, del TUIR (articolo 3, comma 10, lettere a) e b)). Conferma, inoltre, l’inclusione nella soglia, delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette per le utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Segnaliamo che il nuovo decreto-legge precisa che tale misura opera in deroga all’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, che fissa la soglia massima ordinaria del valore di beni e servizi erogati gratuitamente ai dipendenti in euro 258,23; chiarisce, quindi, che per il solo 2022, si dispone un incremento dell’importo ivi stabilito.

Ricordiamo che l’aumento del limite di non-concorrenza al reddito di lavoro dipendente per i benefit erogati ai sensi dell’art.51, comma 3, del TUIR è applicabile anche ai fringe benefit di cui al successivo comma 4 (auto aziendali assegnate in uso promiscuo, prestiti agevolati al personale, immobili abitativi concessi ai dipendenti), oltre che ai buoni-acquisto di cui al comma 3-bis. Ciò comporta la necessità per i sostituti d’imposta, di riconsiderare il trattamento fiscale di tali fringe benefit in sede di conguaglio a fine anno per accertare se gli stessi, per effetto del nuovo limite, siano ancora assoggettabili a tassazione ed eventualmente restituire le ritenute già applicate.

L’aumento, per il 2022, a 3.000 euro del limite annuo complessivo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art.51, comma 3, del TUIR è ottenuto direttamente come modifica della norma del decreto-legge “Aiuti-bis” che aveva stabilito il limite di euro 600,00 (art.12, DL n.115/2022, convertito nella legge n.142/2022). L’Agenzia delle entrate ha fornito le relative istruzioni applicative con la circolare n.35/E del 4.11.2022.

2. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176 (AIUTI QUATER)
MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA

Il decreto Aiuti quater prevede molte misure al fine di contrastare la crisi energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l’inflazione in continua crescita. Tra queste, la proroga dei bonus energetici, la riduzione delle accise sui carburanti, l’estensione a 3.000 per i fringe benefit dei dipendenti non tassabili. Si riscrivono alcune regole del superbonus con l’abbassamento dal 2023 della percentuale della detrazione: dal 110% al 90% facendo salvi i lavori ormai cantierati.

In Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 è stato pubblicato il [Decreto Legge 8 novembre 2022, n. 176](#), “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.

Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/2022

[Decreto Aiuti quater: la mappa delle novità](#) (Fonte Ipsoa)

Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L. 18/11/2022, n. 176), con tante novità per le imprese e i professionisti.

Il decreto, in particolare, segue la scia tracciata da precedenti decreti "aiuto", da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenute, come, ad esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre.

Dall'altro, interviene su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al superbonus che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni, come, ad esempio, quelle relative ai lavori con CILA presentata.

Principali novità del decreto.

Proroga dei bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non

I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L. n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime misure (art. 1).

Inoltre:

- in relazione ai crediti d'imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro la data del 30 giugno 2023.
- entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (art. 2), sono rideterminate le aliquote di accisa di alcuni prodotti petroliferi e sul gas.

Rateizzazione bollette per le imprese

Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione, in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).

Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata.

Fringe benefit estesi a 3.000 euro

Vedi sopra.

Prezzi dell'energia

Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l'abrogazione della norma (art. 22, c. 2, terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas (art. 5).

Credito d'imposta per i registratori telematici

Previsti contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un bonus, da utilizzare in compensazione come credito d'imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8).

Il credito d'imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n. 388/2000).

Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Superbonus

In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) le novità più rilevanti sono le seguenti (art. 9):

- la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS, APS e OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso





edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell'anno 2025;

- slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per completare i lavori relativi agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento;
- per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i redditi complessivi, dell'anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L'importo così ottenuto va diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c'è solo il richiedente. Se c'è anche il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c'è un familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o più familiari si aggiunge 2;
- per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25 novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori deve essere adottata in data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle abitazioni che ricadono all'interno del cratere sismico. Viene mantenuta l'agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle strutture sociosanitarie, fino al 2025;
- per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d'imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.

3. QUANDO SI APPLICA L'IVA AGEVOLATA PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI

Per la cessione di integratori alimentari è applicabile l'aliquota agevolata IVA solo se riconducibili -- in base al parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -- ai prodotti indicati nella Tabella A, parti II, II--bis o III, allegata al decreto IVA, che prevede le aliquote del 4, del 5 o del 10 per cento.

Con le risposte a interpello n. 561, n. 562 e n. 563 del 18 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per integratori alimentari.

Gli integratori alimentari non beneficiano di per sé dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto IVA.

L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va quindi riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ne analizza la relativa composizione.

(Fonte Ipsoa)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2022, n. 561](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2022, n. 562](#)

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 18/11/2022, n. 563](#)

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti fiscali.



4. MINISTERO DEL LAVORO: COMUNICAZIONI DI LAVORO AGILE - NUOVO DIFFERIMENTO AL 1° GENNAIO 2023

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con notizia apparsa nel sito istituzionale, comunica che, al fine di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41 bis del Decreto-legge n. 73/2022, convertito con modificazioni in Legge 4 agosto 2022, n. 122), il termine per l'adempimento fissato al 1° dicembre 2022 **si intende differito al 1° gennaio 2023**.

Il Ministero informa, inoltre, che **dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico**, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti del lavoro.

5. INPS: INDENNITÀ UNA TANTUM PARI A 150 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI, PREVISTA DALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE N. 144/2022- PRECISAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE E SULLA ESPOSIZIONE A CONGUAGLIO

L'INPS, con [messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022](#), facendo seguito alla [circolare n. 116/2022](#), fornisce ulteriori indicazioni e istruzioni operative sull'applicazione dell'articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il quale prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum di importo pari a 150 euro "ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro".

L'Istituto ricorda che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 144/2022 al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. L'indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.

L'INPS chiarisce, infine, che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.

Per ogni eventuale approfondimento, si rinvia ai rispettivi consulenti del lavoro.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Maurizio GIACOMAZZI

Il Presidente
Federico CONTE